



COMUNE DI PONTI SUL MINCIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Ente 10862

COPIA

DELIBERAZIONE N. 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:

ESAME, APPROVAZIONE E ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITA' ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.

L'anno **duemiladiciotto** addi **sette** del mese di **novembre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Rebuschi Giorgio	Sindaco	Presente
Bertagna Luigino	Consigliere	Presente
Benini Cristian	Consigliere	Presente
Dal Bosco Elena	Consigliere	Assente
Foroni Daniele	Consigliere	Presente
Parolini Paolo	Consigliere	Presente
Rossi Massimiliano	Consigliere	Presente
Turcato Elisa	Consigliere	Presente
Cerini Giannicola	Consigliere	Assente
Gallina Marco	Consigliere	Presente
Salandini Lorenzo	Consigliere	Presente
Totale Presenti		9
Totale Assenti		2

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Paolo Coppola**

Il Sig. **Giorgio Rebuschi** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25
IN DATA 07-11-2018**

Oggetto: ESAME, APPROVAZIONE E ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITA' ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.

Il Sindaco introduce brevemente il punto, cedendo la parola al segretario che illustra le principali caratteristiche del registro e del regolamento che si propone di approvare, spiegando al consiglio come si proponga di dare attuazione e tutela al principio della bigenitorialità soprattutto nelle situazioni più delicate di genitori separati con minori affidati ad un solo genitore.

Il Sindaco sottolinea l'importanza di dare una risposta politica ad un problema delicato: l'approvazione del registro e del relativo regolamento dimostrano infatti una elevata sensibilità politica.

Non essendoci interventi, il Sindaco, quale presidente del consiglio comunale, mette pertanto in votazione il punto che viene approvato all'unanimità dai nove consiglieri presenti, analogo esito per votazione su immediata eseguibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE per *Bigenitorialità* si intende “il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;

- prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo
 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”;

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Ponti sul Mincio promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliatazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

L'art. 30 della Costituzione

L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore

Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n.192”;

CON VOTAZIONE favorevole unanime, espressa nei modi di legge, da n.9 consiglieri legalmente presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI** istituire nel Comune di PONTI SUL MINCIO il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c;

2. **DI** adottare il “*Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. **DI** attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità;
4. **DI** dichiarare il presente atto, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli unanimi, legalmente presenti e votanti n. 9 consiglieri, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI PONTI SUL MINCIO
PROVINCIA DI MANTOVA

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE

IN DATA 07-11-2018

Allegato alla deliberazione

C.C: N.25 del 07-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

ESAME, APPROVAZIONE E ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITA' ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di parere

SI ESPRIMONO I SEGUENTI RILIEVI:

Li,

Il Responsabile del Servizio
Fabio Bottura

IL PRESIDENTE

F.to Giorgio Rebuschi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paolo Coppola

N. 490 Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale e' stato pubblicato il giorno 22-11-2018 all' Albo Pretorio, ove rimarra' esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

F.to Greta Rizzolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Paolo Coppola

e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000)

] perche' decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c.3. D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Paolo Coppola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita' e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita' o competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Paolo Coppola

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Coppola
